



Comune di Olbia

ORDINANZA N° 4 DEL 08/02/2011: Ordinanza di divieto di fornire, distribuire, ed utilizzare per il conferimento dei rifiuti biodegradabili, sacchetti in materiale plastico, o similari, non biodegradabili.

IL SINDACO CONSTATATO CHE

* l'uso, conseguente alla produzione e alla vendita, di sacchetti in materiale plastico o similare, che vengano dispersi nel territorio comunale o utilizzati per il conferimento dei rifiuti, arreca danni economici e soprattutto gravi ed irreversibili danni all'ambiente ed alla salute della collettività, stante la non biodegradabilità di tali merci;

* i conferimenti in discarica dei rifiuti della frazione organica, deve essere eseguita in assenza di buste di plastica non biodegradabile, così come richiesto dalla deliberazione R.A.S. n.° 56/40 del 29/12/2009;

* lo stato di emergenza ambientale, in cui versa il territorio comunale, anche a causa della diffusione dello spargimento dei suddetti sacchetti, non consente ulteriori dilazioni all'assoluto e tempestivo divieto della loro utilizzazione;

* non è oltre dilazionabile l'intervento dell'autorità preposta per legge alla tutela dell'igiene e della salute pubblica, al fine di evitare l'ulteriore ed irreparabile degrado della salubrità ambientale;

* è agevole la sostituzione dei sacchetti di plastici con materiali biodegradabili, come già eseguita dalla maggior parte degli esercizi commerciali, uniformandosi ai dettami della norma UNI EN 13432;

PRESO ATTO CHE

* dal decreto legislativo 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni, si evince il principio della necessità di limitare la produzione di merci che, allo stato di rifiuti sia impassibile od estremamente difficile trattare, riutilizzare, rigenerare, recuperare ed innocuizzare;

* con Decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 29.12.84, disponeva all'art. 15 che già a partire dal 15 gennaio 1991, le buste e gli altri contenitori che il venditore al minuto fornisce al consumatore per l'asporto delle merci acquistate possono essere usati solo se fabbricati con materiale biodegradabile;

* dal 01/01/2011 in tutto il territorio nazionale è vietata la commercializzazione dei sacchi, da asporto merci, che non siano biodegradabili (art.1 L.296/2006 e art.23 L.102/2009);

* I cittadini, a decorrere dalle date sopra indicate, si dovranno dotare ed utilizzare, per l'asporto a casa dei prodotti acquistati, esclusivamente, sacchetti monouso in carta o altro materiale biodegradabile, o borse riutilizzabili in stoffa, tessuto, juta o altro materiale simile;

* Il Ministero S.E. ha comunicato che al momento è consentito l'utilizzo delle sole scorte in giacenza alla data del 31/12/2010 negli esercizi artigianali e commerciali, purché i sacchi vengano ceduti ai consumatori esclusivamente a titolo gratuito, pertanto per continuare ad utilizzare i sacchi non biodegradabili devono sussistere due precise condizioni:1) deve trattarsi di comprovata scorta in giacenza al 31 dicembre 2010, 2) i sacchetti devono essere ceduti all'utenza solo gratuitamente;

* Secondo le ultime disposizioni ministeriali, inoltre, le grandi strutture di vendita avranno tempo fino al 31 agosto ed i piccoli negozi fino al 31 dicembre dell'anno in corso per smaltire le

eventuali scorte giacenti di sacchetti in plastica non biodegradabile;

Visto il Regolamento di igiene urbana ed ambientale del Comune di Olbia, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 83 del 21.12.2009 e successive modifiche ed integrazioni, in particolare l'art. 14 comma 4 che cita testualmente: "...in particolare per i rifiuti biodegradabili (umido-organico) si dovrà avere cura di utilizzare gli appositi sacchetti biodegradabili" e l'art. 15 comma 2 che cita inoltre: "Il conferimento dei rifiuti urbani deve essere effettuato esclusivamente nei contenitori a ciò adibiti se il servizio è reso con le modalità di cui all'art. 13 comma 4 lett. a) o con altre modalità di volta in volta previste con provvedimenti specifici a seconda della tipologia di rifiuto oggetto di raccolta differenziata. Quando il conferimento prevede che i rifiuti debbano essere contenuti in appositi involucri protettivi (sacchetti), essi devono essere opportunamente chiusi al fine di evitare versamenti di liquido all'interno dei contenitori per la raccolta o sul suolo" ed ancora l'art. 21 comma 2 che specifica: "L'utenza coinvolta deve rispettare il conferimento idoneo alla modalità di raccolta attivata. È inoltre tenuta a conferire la frazione umida in modo da garantire la massima purezza del materiale, inserendo nei contenitori o negli involucri esclusivamente il materiale per il quale sono stati predisposti, secondo quanto stabilito nei provvedimenti attuativi adottati dall'Amministrazione e indicato nelle istruzioni sui medesimi o negli opuscoli informativi;"

Considerato che nella discarica comunale non è più consentito il conferimento differenziato di rifiuti della frazione umida in sacchetti non biodegradabili, comportando, tale situazione dei danni sia ambientali che economici;

Visti gli articoli 50 e 54 del D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

Tutto ciò premesso e considerato,

ORDINA

1. il divieto assoluto, a far data dal sessantesimo giorno dall'emissione della presente ordinanza, di fornire ai consumatori, per l'asporto delle merci acquistate, sacchetti, buste ed altri

contenitori in plastica, nonché di vendere e diffondere, in qualsiasi modo sacchetti in materiale plastico non biodegradabile;

2. Il divieto immediato di utilizzo dei sacchetti in materiale plastico non biodegradabile per il conferimento dei rifiuti biodegradabili (scarti vegetali, umido, rifiuti di mense e cucine, ecc.);

3. Ai contravventori sarà applicata la sanzione da €. 50,00 a €. 500,00 in caso di distributori (esercizi commerciali, ecc.), da €. 25,00 a €. 250,00 in caso di smaltitori (privati cittadini, ditte, ecc.);

4. La Polizia Municipale, gli Agenti della forza pubblica, Guardia Forestale, Guardie Zoofile ambientali e tutti gli altri soggetti prescritti dalla Legge sono incaricati per l'osservanza della presente;

5. Che la presente ordinanza venga diffusa attraverso gli organi di stampa per la massima diffusione e conoscenza della stessa.

Altresì che la presente ordinanza sia notificata, ognuno per gli adempimenti di competenza:

o al Dirigente del Comando di polizia municipale;

o al Responsabile del Settore Tecnico, Sede;

o al Responsabile della De Vizia Transfer della sede di Olbia, Zona Industriale sett. 7;

o a tutte le associazioni di categoria: Confcomercio, Consorzio Centro Città, ecc.

A chiunque spetti, di rispettare e far rispettare la presente ordinanza. Avverso tale provvedimento, entro 60 giorni dalla data di affissione all'Albo Pretorio del Comune di Olbia e secondo le modalità di cui all'art. 74 del D.P.R. 49592, è ammesso ricorso al Ministero dei LL.PP. da parte di chiunque vi abbia interesse. In alternativa, entro lo stesso termine, può essere proposto ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale di Cagliari.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Geom. Vincenzo Lombardi)

IL SINDACO

(On. Giovanni Maria Enrico Giovannelli)